

## GARANZIA BANCARIA INTERNAZIONALE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.**

PIAZZA DEL POPOLO N. 15 – 12038 Savigliano CN

n. telefono e fax: 0172.2031 / 0172.203.203

email: [info@bancacrs.it](mailto:info@bancacrs.it) sito internet: [www.BANCACRS.IT](http://www.BANCACRS.IT)

Registro delle imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 – Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 33.085.179

### CHE COSA E' LA GARANZIA BANCARIA

La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale, l'ordinante, non adempia ai propri impegni.

Il **beneficiario** di una garanzia può pertanto essere:

- il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione dell'opera
- il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza
- entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.

La definizione generica di garanzia bancaria comprende in realtà due distinte fattispecie profondamente diverse fra di loro:

- la fideiussione
- la garanzia a prima richiesta (o domanda) comunemente conosciuta anche come bond.

La **fideiussione** è una garanzia tipica (disciplinata in Italia dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile) e accessoria in quanto trae origine e dipende dal rapporto sottostante: la nullità del contratto dal quale essa deriva rende nulla e priva di valore anche la fideiussione.

Il beneficiario per poterla escutere deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali ed è esposto a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale che possono essergli opposte dal garante.

Per questi motivi e per rispondere all'esigenza di certezza e rapidità, nel commercio internazionale si preferisce ricorrere alla **garanzia a prima richiesta**, una forma di tutela molto più rapida ed efficace. Il bond è infatti una garanzia autonoma contenente l'impegno del garante, ovvero della banca, di pagare a semplice richiesta del beneficiario. Su questi, quindi, non grava alcun onere probatorio e non potranno essergli opposte eccezioni derivanti dal rapporto principale.

I principali rischi sono:

- se da un lato le garanzie a prima richiesta, dirette e indirette, tutelano ampiamente il beneficiario, dall'altro espongono l'ordinante a notevoli rischi, primo fra tutti quello dell'**escussione indebita**: il beneficiario può infatti escutere la garanzia in malafede, nonostante abbia ricevuto la prestazione prevista dal contratto principale; contro tale rischio l'ordinante può coprirsi:
  - stipulando un'apposita **assicurazione** con istituti privati o di derivazione pubblica (ad es. SACE SpA)

- pattuendo con il beneficiario l'emissione di una **garanzia giustificata** (a differenza di quanto accade con le garanzie a prima richiesta assolute, la banca effettuerà il pagamento solo se la richiesta di escussione è accompagnata da documenti che la giustificano).
- o rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il paese di riferimento;
- o variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.
- o l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Rimborso spese informazione precontrattuale € 0,00

Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico € 0,75

(1) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

### IMPORT

Spese addebitate il giorno di apertura della garanzia:

- commissione: 2,40% su base annua minimo € 140,00

- spesa fissa € 20,00

### EXPORT

Spese addebitate il giorno di notifica della garanzia:

- spesa di notifica € 20,00

## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

"1- Ci obblighiamo incondizionatamente, anche per i nostri successori od aventi causa a qualsiasi titolo:

a) a corrispondervi in via anticipata le Vs.commissioni da Voi percepite dalla data di effettiva emissione della garanzia fino a che il relativo atto non Vi sia stato restituito dal beneficiario o questi non Vi abbia rilasciato dichiarazione totalmente liberatoria o fino a che Voi non riteniate il Vs. impegno decaduto per sopravvenuta scadenza del termine stabilito per l'escussione della garanzia senza che il Beneficiario si sia tempestivamente attivato;

b) a mettere a Vs. disposizione e rispettivamente a rimborsarvi, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso debitore applicato al ns.conto corrente presso di Voi, a semplice Vs. richiesta, tutte le somme che foste chiamati a pagare o che abbiate già pagato, per qualsiasi titolo o causa, in virtù dell'impegno da Voi assunto, rinunciando a qualsiasi eccezione o contestazione nei Vs. riguardi circa la fondatezza della richiesta del garantito, e autorizzandovi, fin da ora, ad eseguire il pagamento a favore di questi a Vs. insindacabile giudizio, addebitando il ns.conto corrente presso di Voi, anche senza darcene preventivo avviso e riservandoci di agire direttamente nei confronti del debitore stesso per la ripetizione di quanto risultasse indebitamente pagato. In relazione a quanto sopra dichiariamo espressamente fin d'ora di rinunciare ad avvalerci del disposto dell'art. 1952 C.C. Inoltre, nell'eventualità di impegni in valuta, Vi autorizziamo ad addebitarci il controvalore al cambio del Vs. listino alla data del pagamento; per le monete dei Paesi aderenti all'UEM il tasso di conversione sarà quello irrevocabilmente fissato dalle competenti autorità sovranazionali;

c) a considerare, trattandosi di garanzie a favore dell'estero e nonostante che per le medesime possa essere fissato un termine di scadenza, pienamente valido e regolare il pagamento da Voi effettuato pur successivamente al termine stabilito, a richiesta della parte beneficiaria o della Banca estera Vostra corrispondente che ha prestato la garanzia, qualora queste non abbiano ad accettare detto termine: restano quindi fermi- anche in tali ipotesi- tutti i ns. obblighi contenuti nella presente, e ciò fino a quando la garanzia non Vi sia stata restituita ovvero non Vi sarà pervenuta una definitiva dichiarazione liberatoria;

d) ad assumere a ns. esclusivo carico tutte le spese inerenti la garanzia, ivi comprese le eventuali spese di registrazione del presente atto;

e) a tenerVi manlevati e indenni, in ogni caso, da ogni conseguenza diretta o indiretta che potesse derivare dall'emissione della garanzia medesima, nonché da ogni responsabilità che potesse esserVi contestata per essa. In particolare ci impegniamo, rimossa sin d'ora ogni e qualsiasi eccezione al riguardo, a rimborsarVi, a Vostra semplice richiesta da inoltrarci a mezzo lettera raccomandata, con A.R., tutte le spese legali da Voi sostenute per eventuali vertenze giudiziarie promosse contro di Voi e da Voi utilmente proposte, presso qualsiasi foro o giurisdizione, in dipendenza del rilascio delle precitate garanzie;

f) ad accettare che le condizioni del presente contratto possano essere variate, anche in senso a noi sfavorevole, nei modi previsti dalla legislazione vigente;

2- stante l'irrevocabilità e l'astrattezza dell'impegno da Voi assunto nei confronti del Beneficiario, ci dichiariamo consapevoli ed accettiamo che il pagamento richiestoVi non potrà essere impedito o ritardato da qualsiasi opposizione fattaVi, da noi o da terzi, in qualsiasi forma, rinunciando fin d'ora ad ogni e qualsiasi eccezione nei Vs. confronti ed esonerandoVi da ogni responsabilità in proposito;

3- Vi riconosciamo la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, su semplice invito e senza formalità di sorta, la sostituzione di altro garante a Voi oppure la costituzione di una adeguata garanzia reale a Vs. favore al che ci impegniamo fino d'ora a provvedere indilatamente;

4- ci impegniamo a fare il necessario affinché l'atto da Voi rilasciato sia restituito alla scadenza oppure ne sia dato scarico nella forma da Voi richiesta;"

#### **Foro competente –**

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso della banca e del cliente**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorchè stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di **tre** giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro **30** giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Masenti Dott.ssa Francesca \(tel. 0172-2031\) P.zza del Popolo 15 Savigliano \[reclami@bancacrs.it\]\(mailto:reclami@bancacrs.it\)](mailto:Masenti.Dott.ssa.Francesca@bancacrs.it) oppure a [segreteria.bancacrs@legalmail.it](mailto:segreteria.bancacrs@legalmail.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Calendario FOREX	Calendario valido per i regolamenti Internazionali, corrispondente di norma al secondo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione della transazione E' giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito REUTERS
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per le operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'UME
Valuta di addebito/ accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad es. Dollari USA)
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Cambio "Durante"	Il cambio "Spot" (consegna immediata della valuta) stabilito direttamente dalle due controparti ed esprime la quantità di divisa necessaria per acquistare o vendere un'unità dell'altra divisa.
Commissioni di intervento	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Escussione	Atto con il quale il beneficiario di una garanzia chiede il pagamento della stessa alla banca emittente
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)